

TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE IV BIS

procedura n. 2992 / 2024

Il Giudice dell'esecuzione

sciogliendo la riserva;

visto il proprio provvedimento del 23.1.2026

lette le note depositate con istanza di assegnazione del compendio pignorato;

ritenuto necessario tentare previamente la vendita, poiché solo in caso di esito negativo si può provvedere in ordine all'assegnazione dei beni invenduti, sulla base del prezzo dell'ultima asta inevasa e previa determinazione di un piano di riparto tra i creditori e di congruaggio per l'esubero di valore del compendio rispetto ai crediti;

rilevato che:

nel corso della procedura è stato accertato che il debitore ***

è titolare di una quota pari al 100/100 della società UNIVERSO COSTRUZIONI SRL;

il consulente Dr. ANDREA MOSIELLO tecnico ha valutato le quote pignorate in danno del debitore per la somma di € 121.972,00 chiarendo in maniera convincente e precisa i passaggi logico attraverso i quali è giunto a tale valutazione, e partecipando attivamente alle udienze fissate;

considerato che il credito azionato da *** ammonta in base al precetto e agli interventi ad € 38.376,29, oltre interessi da calcolare, appare necessari procedere alla vendita dell'intero compendio pignorato

appare opportuno nominare quale commissionario per la vendita delle quote pignorate il Dr. ANDREA MOSIELLO, per economia di costi e tempi del giudizio;

ritenuto che debba disporsi la vendita delle quote sociali sottoposte a pignoramento a mezzo commissionario (artt. 532 e 533 c.p.c.) secondo le seguenti modalità:

1. si proceda alla vendita delle quote pignorate al prezzo minimo stabilito nella consulenza, tenuto conto della prelazione statutaria
2. il commissionario procederà alla vendita per contanti, entro il termine di due mesi dalla

comunicazione della presente ordinanza, a trattativa privata secondo le specifiche modalità che riterrà più opportune, provvedendo a documentare le operazioni di vendita ai sensi dell'art. 533 co.1 c.p.c.;

3. nel caso in cui non sia possibile procedere alla vendita nel termine di due mesi, il termine potrà essere prorogato ai sensi dell'art. 533 co.2 c.p.c.;
4. il compenso del commissionario va determinato in una somma di denaro pari al 15 % (oltre iva e cp, se dovuti) del ricavato della vendita;
5. in caso di vendita deserta, questo giudice valuterà se riconoscere al commissionario un compenso per l'attività comunque svolta e il rimborso delle spese sostenute (se documentate);
6. entro il settimo giorno successivo alla vendita il commissionario dovrà depositare in cancelleria la documentazione relativa alle operazioni di vendita e -su libretto di deposito giudiziario intestato al debitore e vincolato all'ordine del giudice- il ricavato, decurtato dell'importo sopra determinato a titolo di compenso;
7. il rimborso delle eventuali spese potrà successivamente essere riconosciuto da questo giudice a seguito di presentazione di apposita istanza, corredata dalla documentazione giustificativa;
8. tutte le operazioni conseguenti alla vendita delle quote, necessarie a rendere opponibile la cessione, saranno a carico dell'acquirente;

P. Q. M.

dispone la vendita a mezzo commissionario, che nomina nella persona del Dr. ANDREA MOSIELLO, delle quote sociali sottoposte a pignoramento;

dispone che la vendita a mezzo commissionario delle quote sociali sottoposte a pignoramento avvenga secondo le modalità e i termini indicati in motivazione.

Rinvia all'udienza del 18.1.2027 ore 10,00 per verificare se la vendita ha avuto luogo e, in caso di esito negativo, adottare gli opportuni provvedimenti.

Si comunichi integralmente al commissionario, al creditore e al debitore.

Roma, 30/01/2026

Il G. E.

D.ssa M. Cristina D'Angeli